

servizio del segretario generale\_u.o.contenzioso e assicurazioni

**AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ART 17 c 1 lett d) del DLgs n 50/2016.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE**

In esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n 9 del 16/01/2019 e della propria determinazione n.229/23 del 20/02/2019 avente ad oggetto "Approvazione avviso pubblico per la formazione di Elenco comunale di avvocati per l'affidamento degli incarichi legali a favore del Comune di Macerata"

**RENDE NOTO**

Che il Comune di Macerata intende procedere alla formazione dell'Elenco comunale aperto degli avvocati esterni, singoli o associati o facenti parte di società di professionisti, suddiviso in sezioni, per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art 17 c 1 lett d) del DLgs n 50/2016

**INVITA**

Gli avvocati iscritti all'albo professionale che vi abbiano interesse, a presentare domanda di iscrizione nell'Elenco suddetto.

A tal fine, fornisce le seguenti indicazioni:

**Art 1 – Struttura dell'Elenco**

L'Elenco degli Avvocati è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

**- Sezione A – Contenzioso amministrativo**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato – Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche - Corte dei Conti.

**- Sezione B – Contenzioso civile**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Civile.

**- Sezione C – Contenzioso lavoristico**

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro - Corte di Appello – Cassazione Civile.

**- Sezione D – Contenzioso penale**

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale – Corte d' Appello – Cassazione Penale.

**- Sezione E – Contenzioso tributario**

Assistenza e patrocinio presso: Cassazione.

**Art 2 –Requisiti per l'inserimento nell'Elenco**

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati o facente parte di società di professionisti, in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.;
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art 80 del DLgs 50/2016;
- assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

---

servizio del segretario generale\_u.o.contenzioso e assicurazioni

- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del DLgs n 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- iscrizione da almeno tre anni all'Albo Professionale degli Avvocati;
- assenza di conflitto di interesse, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense;
- essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale;
- comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae-professionale.

### **Art 3 – Iscrizione all'elenco. Domanda e termini di presentazione**

L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato con i contenuti di cui al modello allegato al presente avviso e con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) curriculum vitae e professionale dettagliato, comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione;
- b) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- c) copia di documento di identità valido.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati e le società di professionisti i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande.

I professionisti interessati devono far pervenire la propria domanda di iscrizione debitamente sottoscritta e firmata con i relativi allegati entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 30/03/2019 tramite:

- pec all'indirizzo: [comune.macerata@legalmail.it](mailto:comune.macerata@legalmail.it);
- servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di Macerata, viale Trieste, 24 – 62100 Macerata;
- a mano in busta chiusa presso l'ufficio protocollo del Comune di Macerata viale Trieste, 24 – Macerata.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura le domande di iscrizione pervenute dopo tale scadenza.

Nell'oggetto del plico deve essere riportata la seguente dicitura: *“Domanda di iscrizione all'Elenco degli avvocati del Comune di Macerata per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art 17 c 1 lett d) del DLgs 50/2016”*.

L'iscrizione all'Elenco consegue all'esame sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata, da effettuarsi a cura del Dirigente del Servizio Segretario generale, con apposito provvedimento.

Eventuali esclusioni verranno comunicate agli interessati nei modi di legge.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente cronologico di arrivo delle relative istanze acquisite al protocollo dell'ente. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

#### **Art 4 – Affidamento degli incarichi agli iscritti**

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti con determinazione dirigenziale dal Dirigente del Servizio Segretario generale, a seguito di avvenuta deliberazione di Giunta comunale.

La scelta è fatta previa attivazione di procedura comparativa nei confronti di un numero selezionato (n.3) di avvocati iscritti nella sezione attinente dell'elenco, a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'Elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni, esperienze e competenza tecnica risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione;
- assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
- costo del servizio in caso di sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali;
- pregressa collaborazione positiva con l'amministrazione in relazione alla medesima questione.

Il professionista individuato per l'incarico sarà quello che, alla luce di un sostanziale equivalenza dei predetti criteri, avrà presentato la migliore offerta sul corrispettivo esposto per fasi rispetto ai parametri minimi della tariffa di riferimento di cui al dm 55/2014.

È sempre obbligo del Dirigente del Servizio Segretario generale, prima di affidare il servizio, acquisire l'offerta economica proposta dal professionista.

Agli avvocati invitati alla procedura comparativa verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso resi disponibili dal servizio competente per il merito dello stesso.

Resta salva la possibilità per il Dirigente del Servizio Segretario generale, con provvedimento motivato, di avviare una specifica procedura per l'affidamento del servizio di appalto per un numero complessivo di cause della medesima sezione, che, in forza dell'andamento storico delle stesse possano presumibilmente essere affidate.

Espletata la procedura, il Dirigente del Servizio Segretario generale procederà con propria determinazione ad aggiudicare il servizio e a darne comunicazione agli interessati.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato incarico unico ai fini del compenso, nei limiti di quanto previsto dal DM 50/2014.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Elenco nei seguenti casi:

- giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
- incarichi consequenziali/complementari a precedenti giudizi antecedenti l'istituzione dell'Elenco di cui al presente atto;

---

servizio del segretario generale\_u.o.contenzioso e assicurazioni

- la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle compagnie assicurative con oneri a loro carico o da dipendenti nei procedimenti a loro carico qualora venga concesso il patrocinio legale dell'ente;
- incarichi conferiti congiuntamente ad altri enti e cofinanziati.

Si procede altresì ad affidamento diretto dell'incarico, qualora si tratti di avvocati iscritti nell'elenco, nei seguenti casi:

- quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa suddetta;
- quando trattasi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili al Comune, tale da non consentire l'espletamento di procedure comparative in tempi congrui in relazione al rispetto dei termini procedurali e tecnici per una idonea tutela dei diritti e delle ragioni dell'ente;
- rilevante importanza e/o complessità e particolarità della controversia che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici non comparabili;
- incarichi consequenziali/complementari a precedenti giudizi;
- la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle compagnie assicurative con oneri a loro carico o da dipendenti nei procedimenti a loro carico qualora venga concesso il patrocinio legale dell'ente;
- incarichi conferiti congiuntamente ad altri enti e cofinanziati;
- quando si tratta di incarichi relativi a giudizi di valore inferiore a €5.000,00 (o incarichi il cui importo al netto dell'Iva se dovuta, sia inferiore ad €5.000,00.)

### **Art. 5 - Contratto**

All'atto di conferimento dell'incarico, il professionista sottoscriverà apposito contratto mediante sottoscrizione della determinazione a contrattare, che dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate senza ulteriori oneri per l'Ente:

- a) l'indicazione del valore e del grado di complessità della causa;
- b) il compenso professionale, che viene determinato con riferimento di norma ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 e ssmm come disposto nel successivo articolo con l'impegno a segnalare e comunicare preventivamente e il comune a riconoscere eventuali variazioni di compenso che si rendessero necessarie per il prosieguo della difesa in relazione a circostanze imprevedute;
- c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e le riduzioni accordate, nonché una stima di tutte le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi;
- d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del Codice deontologico forense e del Codice di Comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali;
- g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- i) l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;

---

servizio del segretario generale\_u.o.contenzioso e assicurazioni

- j) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.
- l) impegno del legale ad esercitare il mandato con diligenza e scrupolo professionale nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art 1456 cc con semplice comunicazioni scritta. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi suddette. A fronte di gravi inadempimenti il comune si riserva la facoltà di disporre l'immediata risoluzione del contratto con oneri tutti a carico del legale incaricato.
- m) obbligo del comune a fornire tempestivamente per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale;
- n) facoltà delle parti di recedere motivatamente dal contratto previo preavviso a mezzo raccomandata o pec di almeno 30 giorni. In caso di recesso rimane l'obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per l'attività svolta, salvo indennizzo per eventuali danni che fossero derivati dall'estinzione anticipata del rapporto.

**Art. 6 – Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Liquidazione spese legali.**

Il corrispettivo (onorario) al professionista esterno sarà determinato assumendo di norma quale valore di partenza il parametro minimo di cui alle tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014.

Qualora per eventi sopravvenuti e non prevedibili siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportano una maggiore spesa, il professionista incaricato deve darne immediata comunicazione dettagliatamente motivata e per iscritto. In mancanza di detta richiesta e di accettazione formale da parte del comune, nessuna maggiore pretesa può essere vantata dal professionista.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali in misura superiore a quella indicata nell'atto di affidamento, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato e riscosso dalla controparte. L'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente l'attività di recupero crediti.

In caso di studi associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

Nel caso di estinzione del procedimento per qualunque causa, il compenso al professionista sarà riferito alle attività effettivamente svolte, senza diritto a indennizzi o somma a qualsiasi titolo.

Il Dirigente del Servizio Segretario generale provvederà all'impegno della spesa e alla relativa liquidazione, previa verifica della rispondenza con la tariffa pattuita e al corretto espletamento dell'incarico.

Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta del professionista il Dirigente del Servizio Segretario generale potrà autorizzare anticipazioni o saldare la somma preventivata, a fronte dell'emissione della parcella/fattura da parte del professionista, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa.

**Art 7 – Cancellazione dall'Elenco**



E' disposta la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;
- abbiano promosso giudizi avverso l'Ente o assunto incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
- abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.

### **Art 8 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679) i dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

### **Art 9 – Validità iscrizione**

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione semestrale, mediante aggiornamento, entro il 15° giorno del mese successivo, dei soggetti iscritti, previo esame delle istanze all'uopo pervenute

### **Art 10 – Pubblicità dell'elenco**

L'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune viene reso pubblico nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo pretorio e sul profilo del committente dell'Ente. Gli incarichi di cui al presente disciplinare sono pubblicati, a cura del Dirigente del Servizio Segretario generale, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal DLgs n 33/2013.

### **Art 11 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia, al disciplinare approvato con DGC n 9/2019 e al Codice Deontologico Forense.

Macerata, 25/02/2019

Il Dirigente del Servizio Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Claudia Tarascio

Publicato sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29 del D.-Lgs 50/2016 il 25/02/2019